

N. 388 Oggetto: D.Lgs. n. 285/1992 art. 7 c. 9: Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore - delimitazione e regolamentazione dell'accesso e della circolazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità di concerto con l'assessore alla Polizia Municipale e con l'assessore all'Ambiente

Premesso che il D.Lgs. n. 285/1992:

- all'art. 3 comma 1 punto 54) definisce "Zona a traffico limitato" un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
- all'art. 7 comma 9, trattando della regolamentazione della circolazione nei centri abitati, stabilisce che i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

Ricordato che:

- il Comune di Venezia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36 del citato decreto, ha approvato il Piano Urbano del Traffico, e precisamente il Piano Generale del Traffico Urbano di Mestre e Marghera, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 2002, quindi modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 2004, che inserisce il nuovo paragrafo 5.5, prevedendo tra l'altro:
 - l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato per veicoli a motore, entro il perimetro del centro abitato, a cui assoggettare la circolazione dei veicoli a motore;
 - l'imposizione del divieto di circolazione nell'area a tutti i veicoli a motore sprovvisti di lasciapassare, sia esso oneroso o a titolo gratuito;
 - la realizzazione di un sistema di gestione e controllo delle modalità di accesso e di parcheggio;
- nell'area centrale di Mestre sono state attuate Zone a Traffico Limitato di ridotta dimensione, la regolamentazione attuale di tali ZTL è in attuazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n.226 e n.285 del 2006, con limitazioni all'accesso e alla circolazione sufficientemente restrittive, i cui accessi sono attualmente controllati mediante impianti di telecamere, in corso di completamento;
- sulla viabilità comunale della terraferma sono state negli anni adottate diverse discipline dell'accesso e della circolazione di particolari categorie di veicoli e di utenti, quali:
 - l'istituzione del divieto di accesso agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa massima complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, introdotto con ordinanza n. 465/1986 e attualmente regolato dall'ordinanze n. 689/1989, valida sull'intera viabilità comunale anche esterna ai centri abitati, e sulla viabilità non comunale interna ai centri abitati, consentendo il transito ai soli autoveicoli aventi punti di carico/scarico siti

all'interno del territorio della terraferma comunale a determinate condizioni, anche relativamente ai percorsi utilizzabili; Tale ordinanza vale su tutto il territorio ad esclusione del territorio della Municipalità di Marghera su cui vige analogo ordinanza n. 139/2005;

- l'istituzione del divieto di circolazione nel centro abitato per autoveicoli che non siano in grado di attestare di aver effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni (con esposizione del cosiddetto "bollino blu"), attualmente regolato dalla Legge Regionale 30 giugno 2006 n. 12 l'istituzione della Zona a Traffico Limitato per autobus turistici, disposta al paragrafo 5.4 del vigente PGTU, la cui delimitazione coincide con quella prevista per la Zona a Traffico Limitato per veicoli a motore, e la subordinazione della circolazione di questi al suo interno al pagamento di una somma da ultimo regolata dall'ordinanza n.198 del 2004;
- l'istituzione periodica del divieto di accesso e transito sulla viabilità comunale, interna a un'area di volta in volta delimitata, nel periodo invernale e nei giorni determinati, a determinate categorie di veicoli e di utenti finalizzata alla riduzione dell'inquinamento atmosferico da traffico, da ultimo regolata dall'ordinanza 487 del 2006;
- l'indizione periodica e in accordo con le direttive regionali e nazionali delle "domeniche ecologiche", con istituzione temporanea del divieto di accesso e transito sulla viabilità comunale, interna a un'area di volta in volta delimitata, in alcune domeniche definite, a determinate categorie di veicoli e di utenti finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza all'obiettivo della riduzione dell'inquinamento atmosferico da traffico, da ultimo regolata dall'ordinanza n. 28 del 2007;

Ritenuto opportuno pertanto:

- convertire l'attuale disciplina dei divieti di accesso, permanente o periodica, in limitazioni alla circolazione per particolari categorie di veicoli e di utenti, attraverso l'istituzione formale di specifiche zone a traffico limitato;
- delimitare a tale effetto la Zona a Traffico Limitato per Veicoli A Motore – ZTL-VAM, nei termini previsti dal vigente PGTU, opportunamente articolata in diverse zone territoriali, indicate nella relazione prodotta dalla Direzione Mobilità, facente parte integrante del presente provvedimento, facendo salva la delimitazione e la disciplina degli accessi e della circolazione delle esistenti ZTL del centro di Mestre;
- procedere alla progressiva attuazione delle limitazioni dell'accesso e della circolazione entro le suddette ZTL, con le modalità contenute nella relazione in allegato 1 che sostanzialmente prevede:
 - limitazione del numero di veicoli adibiti al trasporto di cose di massa massima complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
 - limitazione del numero di veicoli a motore dotati di motori con categorie di emissioni ritenute non conformi all'obiettivo di riduzione dell'inquinamento atmosferico da traffico;
 - limitazione del numero di autobus turistici;
 - limitazione del numero di veicoli a motore in valore assoluto, tramite il metodo delle "targhe alterne" o "blocchi alla circolazione";
- che il controllo dell'accesso alle singole zone a traffico limitato, nelle quali viene articolata la ZTL VAM, sia progressivamente effettuato con l'impiego di impianti per la rilevazione telematica, ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis, della L. 15.05.1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della L. 16.06.1998, n. 191, secondo le modalità previste dal D.P.R.

22.06.1999, n. 250, ampliando a tale effetto il sistema esistente attrezzato con varchi presidiati con telecamere, la cui gestione è affidata ad ASM s.p.a.;

- che il controllo dell'accesso alle diverse aree dei centri abitati, nelle sezioni stradali ove attualmente è imposto il divieto di accesso a particolari categorie di veicoli, esterne alle suddette zone a traffico limitato, sia progressivamente effettuato con l'ampliamento del sistema di cui al punto precedente, giusta quanto recentemente disposto dall'art. 12 comma 2 del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. 04.08.2006, n. 248;
- che il rilascio dei permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele, che possono essere accordati, per accertate necessità e nei casi genericamente previsti dall'art. 7 comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992, sia eventualmente subordinato al solo pagamento dei diritti di segreteria, a copertura dei costi di gestione, nelle misure ivi indicate, effettuabile preferibilmente per via telematica;

Accertato che la delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 285/1992 così come definita nella deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 11.01.2002, vigente all'epoca dell'approvazione del PGTU e al cui interno è stata delimitata la zona a traffico limitato per veicoli a motore, è stata successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 507 del 17/10/2005 ed è quindi necessario procedere alla:

- aggiornata delimitazione della zona a traffico limitato per veicoli a motore del territorio comunale di terraferma e della porzione della città di Venezia destinata alla circolazione veicolare, al fine di ricondurla entro la vigente delimitazione del centro abitato, sostituendo a tal fine le tav. 5.9 e 5.10 del vigente PGTU;
- articolazione dettagliata della suddetta zona a traffico limitato in più zone, in ragione della rilevata opportunità di limitare al massimo l'accesso a ogni singola zona ai soli veicoli aventi al suo interno l'origine o la destinazione degli spostamenti di persone serviti, ovvero punti di carico e scarico di cose, tenuto conto degli itinerari alternativi, disponibili e segnalati, onde contenere i movimenti di mero attraversamento, da indirizzare prevalentemente sulla viabilità esterna al centro abitato;

Viste le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico (Art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada), emanate in data 12.04.1995 dal ministero dei lavori pubblici, di concerto con il ministero dell'ambiente e la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le aree urbane, che prevedono che le modificazioni limitate e, come in questo caso, dovute, del PGTU possano essere adottate con provvedimenti di organo diverso dal Consiglio Comunale che ha approvato l'intero piano, addirittura con ordinanza sindacale in caso ad esempio di riclassificazione delle strade, e ricordato che l'organo competente alla delimitazione dei centri abitati, delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali è la Giunta Comunale;

Ritenuto di prevedere espressamente che con successive ordinanze dirigenziali, istitutive delle limitazioni e autorizzanti la posa della relativa segnaletica, le delimitazioni delle singole zone a traffico limitato in cui si articola la zona a traffico limitato per veicoli a motore possano essere rettificata, ove necessario, senza che vi siano introdotte modificazioni sostanziali, e soprattutto che nella zona a traffico limitato, come articolata in più zone, siano individuati puntualmente gli itinerari consentiti al loro interno per categorie di veicoli o utenti, per il libero accesso a siti rilevanti ai fini della mobilità (es. parcheggi scambiatori per autovetture) o ai fini dell'economia locale (es. siti industriali, commerciali, artigianali, etc.);

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 624 del 16.12.2005 e n. 233 del 27.04.2007, con cui è stata affidata ad ASM s.p.a., società di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs n. 267/2000 a totale capitale pubblico e a partecipazione comunale pressoché totalitaria, la gestione e realizzazione sistema telematico di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato del centro di Mestre;

Visto che il contratto di servizio, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 12/03/2007 prevede all'art.2 che "ASM spa si obbliga a gestire ogni eventuale ulteriore servizio pubblico, funzionale alla gestione della mobilità e del traffico che venisse ad essa affidato dal Comune [...] secondo modalità da concordarsi tra le parti e approvate con specifico provvedimento della Giunta Comunale";

Visto l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta;

Visti i pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 espressi dal Dirigente della Direzione Mobilità e della Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio e dal Comandante della Polizia Municipale;

DELIBERA

1. di approvare i contenuti della relazione tecnica prodotta dalla Direzione Mobilità, quale allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante;
2. di delimitare la Zona a Traffico Limitato per Veicoli A Motore (ZTL-VAM) indicata nel vigente PGTU di Mestre e Marghera, conseguentemente alla nuova delimitazione del centro abitato comunale di terraferma effettuata con deliberazione della giunta comunale n. 507 del 17/10/2005, sostituendo di conseguenza le tavole 5.9 e 5.10 del PGTU con quelle riportate in allegato 2;
3. di articolare la Zona a Traffico Limitato VAM in più zone come da cartografia presente nella alla relazione di cui ai punti precedenti, conseguentemente alle diverse prescrizioni di divieti di circolazione previste, ferme restando le delimitazioni e la disciplina delle zone a traffico limitato del centro di Mestre;
4. di stabilire che l'accesso e la circolazione nelle suddette zone a traffico limitato sono consentiti alle categorie di utenti e di veicoli e alle condizioni riportate nell'allegata relazione, salva migliore specificazione da effettuarsi con le previste ordinanze dirigenziali attuative, e che il rilascio dei permessi sia eventualmente subordinato, nei casi indicati, al pagamento dei diritti di segreteria nella misura ivi prevista;
5. di affidare ad ASM s.p.a. la realizzazione dell'ampliamento e la gestione del sistema di telecontrollo degli accessi alle suddette zone a traffico limitato, da regolarsi attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto di servizio in vigore, dopo la presentazione di un piano economico-finanziario da cui risultino gli eventuali oneri a carico del Comune di Venezia;
6. di disporre che il Direttore della Direzione Mobilità dia esecuzione al presente provvedimento, tramite proprie ordinanze per l'individuazione dei siti di inizio e fine della nuova zona a traffico limitato per veicoli a motore, da indicare con l'apposita segnaletica, l'introduzione delle relative limitazioni, permanenti, periodiche o temporanee, e relative modalità gestionali, e sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto di servizio con ASM s.p.a. di cui al punto precedente.

COMUNE DI
VENEZIA



Relazione tecnica

Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Comunale
n. 388 del 13/07/2007

Venezia, giugno 2007

DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO PER VEICOLI A MOTORE E INDIRIZZI PER LA REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AL SUO INTERNO

1. Stato attuale

1.1 Previsioni del PGTU

La presente proposta di delimitazione della zona a traffico limitato per veicoli a motore e di indirizzi per la regolazione della circolazione al suo interno fa riferimento a quanto disposto dal vigente Piano Generale del Traffico Urbano di Mestre e Marghera, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 2002, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 2004.

1.1.1 Zona a Traffico Limitato per autobus turistici – ZTL BUS

Al paragrafo 5.4 sono previsti interventi finalizzati alla regolazione del traffico dei bus turistici, per ridurre la congestione del movimento e della sosta veicolare, nonché contenere l'inquinamento atmosferico da traffico, con istituzione di una specifica zona a traffico limitato entro il centro abitato, delimitato per quanto riguarda la terraferma con deliberazione della giunta n. 14/2002: all'interno del centro abitato, con deliberazioni della giunta n. 117/2002 e n. 258/2002 è stata delimitata la zona a traffico limitato per autobus – ZTL-BUS – in modo coincidere con l'area del centro abitato centrale di terraferma più gli ambiti dell'Isola del Lido e di Venezia Centro Storico investiti dalla circolazione di veicoli.

Per la circolazione degli autobus turistici all'interno della ZTL BUS, è stata prevista una tariffa articolata con quattro punti di esazione, la cui gestione è stata affidata prima a Vesta s.p.a., quindi dal 2007 a ASM s.p.a.

Secondo le direttive ministeriali del 1995, gli autobus turistici appartengono alla componente fondamentale di traffico consistente nel movimento di veicoli motorizzati senza fermate di linea, il cui studio, relativamente a movimento e sosta, vi è definito contenuto collaterale del PUT ai diversi livelli di dettaglio (PGTU, PPTU, PETU).

1.1.2 Zona a Traffico Limitato per Veicoli A Motore – ZTL VAM

Al paragrafo 5.5. sono previsti interventi finalizzati alla regolazione del traffico veicolare più in generale, per tutte le categorie di veicoli a motore, sempre con l'obiettivo di contenere la congestione del traffico e le emissioni inquinanti, con l'istituzione di una ulteriore zona a traffico limitato – ZTL VAM – di fatto coincidente con la ZTL BUS.

Per la circolazione dei veicoli a motore all'interno della ZTL VAM è stata prevista l'introduzione di una tariffa, sinora non applicata.

In entrambi i caso è prevista la progressiva automazione del sistema di sorveglianza, tramite utilizzo di tecnologie avanzate di controllo, ampliando il progetto già in atto nel Comune di Venezia che si avvale di telecamere e di un sistema in grado di leggere e catalogare le targhe dei veicoli che transitano attraverso i varchi elettronici.

1.2 Provvedimenti per il transito dei mezzi pesanti

Attualmente vige su tutto il territorio di terraferma il “divieto di transito agli autocarri aventi a pieno carico un peso superiore ai 35 q.li ad esclusione di alcuni itinerari” (ordinanza 689/1989), in deroga a tale provvedimento è consentito agli autocarri “il transito per lo svolgimento delle sole operazioni

di carico e scarico delle merci da dimostrarsi su richiesta degli organi di polizia previa presentazione di bolle di accompagnamento”, “nell’ambito della cerchia urbana del centro di Mestre dovranno svolgersi nel periodo di tempo compreso tra le seguenti fasce orarie:

dalle ore 6.00 alle ore 7.30;
dalle ore 9.00 alle ore 11.30;
dalle ore 13.00 alle ore 16.30.”

Mentre gli autoarticolati e autosnodati possono venir autorizzati in deroga dalla Polizia Municipale a seguito di specifica richiesta.

Viene inoltre garantito in deroga l’accesso “alle attività artigianali-commerciali ed industriali insediate nell’ambito urbano che ne fanno specifica richiesta”.

Con successiva ordinanza n. 139/2005 la Municipalità di Marghera abroga le parti dell’ordinanza 689/1998 che interessano il territorio della Municipalità e introduce nuove aree all’interno delle quali le operazioni di carico e scarico possono avvenire solo all’interno delle fasce orarie già previste per Mestre.

1.3 Provvedimenti periodici per la tutela dall’inquinamento atmosferico

Dal 2003, anche se con regolamentazione e delimitazione variata negli anni, il Comune di Venezia adotta limitazioni della circolazione per il contenimento delle emissioni inquinanti, in particolare limitando la circolazione a targhe alterne o effettuando dei blocchi per tutti i veicoli ad esclusione di determinate categorie di veicoli o utenti.

1.4 Provvedimenti temporanei di divieto di circolazione

Il Comune di Venezia, già nel 2001, ha introdotto le cosiddette “Domeniche Ecologiche” quali queste azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza ad un uso maggiormente consapevole dell’auto privata attraverso il blocco del traffico veicolare con pochissime deroghe, su un’area che misura 1414 ettari.

Oltre a queste iniziative oramai introdotte stabilmente nelle azioni di limitazione della circolazione per il contenimento delle emissioni veicolari, l’Amministrazione Comunale ha aderito già dall’anno 2003 alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile nella quale il 22 settembre di ogni anno si celebra “In città senza la mia auto” (“In town without my car”) dove le città aderenti prevedono il blocco della circolazione in un’area e in una fascia oraria definita.

1.5 ZTL interne al centro di Mestre

Attualmente la regolamentazione di tali ZTL è in attuazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n.226 e n.285 del 2006, con limitazioni all’accesso e alla circolazione sufficientemente restrittive, i cui accessi sono attualmente controllati mediante impianti di telecamere, in corso di completamento. Tale regolamentazione non viene modificata dal presente provvedimento.

2. Proposte

Sono di seguito elencate le proposte di riorganizzazione dei divieti di transito e delle limitazioni alla circolazione sopraindicati con istituzione di zone a traffico limitato.

2.1 Nuova delimitazione della Zona a Traffico Limitato per Veicoli A Motore – ZTL VAM

A seguito della nuova delimitazione del centro abitato comunale di terraferma, avvenuta con deliberazione della giunta n. 507/2005, si rende necessario rivedere la delimitazione delle zone a traffico limitato previste dai paragrafi 5.4 e 5.5. del vigente PGTU, procedendo alla conseguente sostituzione delle relative tavole 5.9 e 5.10.

Con l'occasione viene rettificata la delimitazione della zona a traffico limitato nell'isola di Lido, facendola coincidere con la vigente delimitazione del centro abitato, e viene estesa la delimitazione ai centri abitati dell'isola di Pellestrina.

2.2 Articolazione della ZTL VAM in più zone

L'opportunità di procedere alla regolazione dettagliata della zona a traffico limitato per veicoli a motore, data l'intenzione in questa prima fase di attuazione di non introdurre la tariffazione della circolazione, consente di prevedere l'articolazione di questa zona in più zone, con facoltà di successivi aggiustamenti delle delimitazioni interne alla zona a mezzo di provvedimenti dirigenziali, a seguito delle esigenze eventualmente emergenti in fase operativa.

Tale articolazione consegue due necessità:

1. la limitazione dei transiti di determinate categorie di veicoli e di utenti a una o più zone, al fine di ridurre i transiti di mero attraversamento con indirizzo verso percorsi alternativi esterni alle zone a traffico limitato stesse, non soggetti a pedaggio, ove esistenti e utilmente praticabili senza pregiudizio degli effetti complessivi, quindi senza aumenti di percorrenza incompatibili con le esigenze di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
2. la differenziazione delle categorie di veicoli e di utenti cui è consentita la circolazione nelle singole zone, in relazione alle diversificate esigenze di mobilità che le caratterizzano.

L'articolazione delle zone internamente alla Zona a Traffico Limitato per veicoli a motore, riportata nella tavola seguente, è quella descritta nella tabella con l'indicazione delle tipologie di limitazioni inizialmente previste per ciascuna di esse, salvo successiva migliore definizione:

Zona a traffico limitato per veicoli a motore	Estensione	autobus turistici	veicoli > 3,5 t	motivi ambientali	domeniche ecologiche
ZTL – VAM 1	Mestre Centro	X	X	X	X
ZTL – VAM 2	Tessera	X	X		
ZTL – VAM 3	Favaro	X	X	X	
ZTL – VAM 4	Zelarino-Chirignago-Terraglio	X	X	X	
ZTL – VAM 5	Marghera Centro	X	X	X	
ZTL – VAM 6	Marghera ZI	X			
ZTL – VAM 7	Marghera Commerciale	X		X	
ZTL – VAM 8	Malcontenta	X	X	X	
ZTL – VAM 9	Venezia C.S.	X			
ZTL – VAM 10	Lido e Pellestrina	X			X

2.3 Limitazioni nelle singole zone della ZTL – VAM

Sono di seguito riportate le limitazioni alla circolazione introdotte e vigenti, o da introdurre con specifica ordinanza dirigenziale attuativa della deliberazione istitutiva della Giunta Comunale.

2.3.1 Autobus turistici

Sono confermate le limitazioni attualmente in vigore, disciplinate dalle deliberazioni e dalle ordinanze in materia, in tutte le zone della ZTL – VAM, corrispondente alla ZTL – BUS, compreso l'assoggettamento della circolazione all'interno della zona al pagamento di una somma, anche differenziata.

Oltre a quanto previsto dall'ordinanza vigente (n. 198/2004) non sono considerati autobus turistici, e quindi gli autobus immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 285/1992.

2.3.2 Veicoli di massa massima superiore a 3,5 t

Viene confermato il divieto di transito per autocarri con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 t attualmente vigente sulle strade comunali interne, aggiornato e introdotto come divieto di circolazione all'interno delle zone a traffico limitato, specificamente individuate, dei veicoli o

complessi di veicoli non destinati al trasporto di persone con massa complessiva massima autorizzata superiore a 3,5 t.

Non sono soggetti al divieto di circolazione di cui sopra i veicoli o complessi di veicoli:

1. adibiti a servizi pubblici, di pubblica utilità o di pubblico interesse, debitamente individuati, identificabili a vista o dotati di apposito contrassegno;
2. per interventi urgenti o di emergenza, con documentazione a bordo;
3. immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 285/1992;
4. utilizzati dagli enti proprietari e concessionari di strade per motivi urgenti di servizio, con documentazione a bordo;
5. adibiti ai trasporti eccezionali.

In deroga al divieto di circolazione di cui sopra, è consentita la circolazione dei veicoli o complessi di veicoli aventi origine o destinazione nella singola zona ove si applica la limitazione (si veda tabella sopra riportata) per le categorie di seguito descritte, ove la massa limite, stabilita nelle singole ordinanze, può progressivamente essere ridotta a 12 t o a 7,5 t, dipendentemente dalle condizioni generali della circolazione:

1. veicoli isolati, con massa complessiva massima autorizzata non superiore alla massa limite ove stabilita in ordinanza, per operazioni di carico o scarico, esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 6.00 alle ore 7.30;
 - dalle ore 9.00 alle ore 11.30;
 - dalle ore 13.00 alle ore 16.30;

l'origine o la destinazione interna alla zona devono essere debitamente documentate, a richiesta degli organi di polizia della strada;

2. veicoli isolati, con massa complessiva massima autorizzata superiore alla massa limite ove stabilita in ordinanza, o complessi di veicoli, subordinatamente al rilascio di apposito permesso contenente eventuali prescrizioni e limitazioni orarie o di percorso, verso il pagamento dei diritti di segreteria eventualmente previsti, a copertura delle spese sostenute;
3. con massa complessiva massima autorizzata superiore a 3,5 t che debbano accedere ai cantieri temporanei ubicati nelle singole ZTL VAM, con contrassegno;
4. con massa complessiva massima autorizzata superiore a 3,5 t che debbano accedere alle proprie sedi di attività produttive ubicate nelle succitate zone, con contrassegno;

2.3.3 Motivi ambientali

La delimitazione dell'area soggetta a Targhe alterne o a altre limitazioni ambientali resta sostanzialmente invariata ad eccezione delle modifiche apportate a seguito della nuova delimitazione dei centri abitati. Le zone in cui viene applicato il divieto sono quelle indicate nella tabella della ZTL VAM sopra riportata. Per quanto riguarda la regolamentazione resta confermato quanto disciplinato da ordinanza n. 489/2006.

2.3.4 Domeniche ecologiche

Sono confermate le limitazioni attualmente in vigore (ordinanza n.28/2007) all'interno della zona ZTL VAM1 – Mestre centro.

2.4 Individuazione dei percorsi consentiti nella ZTL – VAM

Viene rinviata inoltre ai provvedimenti dirigenziali attuativi l'individuazione dei percorsi interni alla suddetta zona a traffico limitato lungo i quali consentire o prescrivere il transito di determinate

categorie di veicoli o utenti per la migliore organizzazione della mobilità (es. percorsi di accesso ai parcheggi scambiatori per autovetture, ai principali punti di carico e scarico di cose per veicoli commerciali, ai siti di esazione della tariffa per autobus turistici, etc.).

2.5 Zone a Traffico Limitato centrali di Mestre

Restano ferme le delimitazioni delle zone a traffico limitato centrali di Mestre e la disciplina delle limitazioni alla circolazione al loro interno.

3. Regole generali di circolazione

All'interno della ZTL VAM vigono le seguenti regole generali di circolazione, la cui puntuale definizione viene rinviata ai provvedimenti dirigenziali di attuazione.

Per il controllo da parte degli organi di polizia della strada del rispetto delle limitazioni è previsto il seguente regime:

1. veicoli appartenenti a categorie non sottoposte a limitazioni e identificabili a vista – nulla;
2. veicoli appartenenti a categorie non sottoposte a limitazioni e non identificabili a vista – contrassegno sul parabrezza;
3. veicoli appartenenti a categorie sottoposte a limitazioni, in presenza di deroghe espressamente previste e connesse esclusivamente al particolare utilizzo dei veicoli stessi – documentazione a bordo;
4. veicoli appartenenti a categorie sottoposte a limitazioni, in presenza di deroghe espressamente previste e subordinate di caso in caso a specifiche prescrizioni – permesso a bordo e contrassegno sul parabrezza;
5. utenti appartenenti a categorie non sottoposte a limitazioni – contrassegno sul parabrezza;
6. veicoli e utenti appartenenti a categorie sottoposte a limitazioni alla circolazione, in presenza di necessità accertate – permesso a bordo e contrassegno sul parabrezza;
7. veicoli la cui circolazione è consentita dietro il pagamento di una somma – lasciapassare sul parabrezza.

3.1 Sistemi telematici di controllo della circolazione

Nel caso di controllo della circolazione effettuato con sistemi telematici, l'obbligo di dotazione di contrassegno può essere sostituito dall'obbligo di comunicazione della targa del veicolo, preventiva, ovvero successiva ma entro un periodo determinato, in relazione alle modalità e ai tempi previsti per la contestazione delle infrazioni rilevate con il sistema di controllo.

Nello stesso caso, l'obbligo di comunicazione della targa viene esteso a tutti i veicoli cui le limitazioni non si applicano, compresi quelli immediatamente identificabili a vista.

L'obbligo di comunicazione della targa può essere sostituito o integrato con la dotazione di apposito sistema di comunicazione telematica con il sistema di telecontrollo degli accessi, in grado di identificare l'appartenenza del veicolo o dell'utente alle categorie non soggette a limitazioni della circolazione.

3.2 Permessi di circolazione

Qualora un veicolo o un utente appartenente a categorie soggette a limitazioni della circolazione intenda circolare in difformità dalle regole generali, sia in attuazione di una deroga specificamente prevista ma per cui debbano essere eseguiti particolari accertamenti o impartite prescrizioni relative al transito e alla sosta, sia per altri motivi di necessità non espressamente previsti ma ritenuti validi,

la circolazione è subordinata al rilascio di un permesso di circolazione e relativo contrassegno di identificazione, il cui regime segue quello dei contrassegni rilasciati ai sensi dei punti precedenti.

Nei casi previsti, il rilascio dei permessi e dei contrassegni di circolazione in deroga alle limitazioni è eventualmente subordinato al pagamento dei diritti di segreteria, a parziale o totale compenso dei costi effettivamente sostenuti.

4. Divieti di transito accessori alle limitazioni alla circolazione

Con ordinanza dirigenziale, sulla viabilità comunale esterna alla zona a traffico limitato ZTL-VAM e, previo accordo con gli enti proprietari, sulla viabilità statale, regionale e provinciale interna al territorio comunale, possono essere prescritti divieti di transito coerenti e coordinati con le limitazioni alla circolazione introdotte nella zona stessa, per motivi di maggiore efficacia delle limitazioni.